

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



---

Corte IV

D-1232/2011

## Sentenza del 2 marzo 2011

---

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,  
con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro;  
cancelliera Vera Riberti.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_, nato il (...), alias  
B. \_\_\_\_\_, nato il (...),  
Algeria, alias  
C. \_\_\_\_\_, nato il (...),  
Paese sconosciuto,  
ricorrente,

contro

**Ufficio federale della migrazione (UFM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);  
decisione dell'UFM del 17 febbraio 2011 / N [...].

## **Visto**

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...);

il confronto effettuato con il registro EURODAC in data (...) dal quale risulta che l'interessato aveva depositato una domanda d'asilo in Austria il (...) (cfr. A 4/2);

il verbale d'audizione del 25 novembre 2010, in occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alle dichiarazioni rese ed al risultato EURODAC sopraccitato, come pure circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito con il relativo allontanamento verso l'Austria o la Grecia;

la richiesta di riammissione del 21 dicembre 2010 inoltrata alle autorità austriache dall'UFM giusta l'art. 16 par. 1 del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino) e la relativa comunicazione all'UFM del 30 dicembre 2010 delle autorità austriache, tramite la quale esse hanno informato detto Ufficio di aver chiesto all'Italia, a seguito dei risultati SIS, la riammissione dell'interessato e che, avendo le autorità italiane accettato detta richiesta in data 15 marzo 2010, l'Austria ha respinto la domanda del richiedente e disposto l'allontanamento verso l'Italia, con decisione cresciuta in giudicato il 21 giugno 2010 (cfr. A 13/2);

la conseguente richiesta di riammissione del 5 gennaio 2011 – rispedita il 9 febbraio 2011 a seguito di problemi informatici – inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 par. 1 del Regolamento Dublino;

la comunicazione delle autorità italiane del 9 febbraio 2011 con la quale hanno informato l'autorità inferiore di accettare di riaccogliere l'interessato;

il diritto di essere sentito in merito all'allontanamento verso l'Italia concesso per iscritto dall'UFM all'interessato il 10 febbraio 2011, assegnandogli un termine scadente il 20 febbraio 2011;

lo scritto dell'interessato del 15 febbraio 2011 (cfr. A 26/4);

la decisione dell'UFM del 17 febbraio 2011, notificata all'interessato il 21 febbraio 2011 (cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito ai

sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) con la quale detto Ufficio ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione immediata dell'allontanamento dell'interessato in Italia ed ha constatato che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;

la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101);

il ricorso inoltrato il 22 febbraio 2011 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) contro la summenzionata decisione dell'UFM (cfr. timbro del plico postale), con il quale l'insorgente chiede di esaminare nuovamente la sua domanda d'asilo in Svizzera;

l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 24 febbraio 2011;

gli ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

### **e considerato**

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);

che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);

che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;

che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa;

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;

che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una domanda d'asilo;

che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2004] n. 34, consid. 2.1);

che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua;

che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco, ma il ricorso è stato presentato in italiano, per il che la presente sentenza può essere redatta in italiano;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;

che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;

che nel Regolamento Dublino - al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68) - sono contenute le norme legali applicabili in relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;

che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confusa con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del Regolamento Dublino);

che conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati membri esaminano la domanda d'asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio;

che una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;

che, giusta l'art. 17 cpv. 1 del Regolamento Dublino, lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente l'asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 4 cpv. 2;

che, se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell'esame della domanda d'asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata;

che lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni previste all'art. 20 cpv. 1 del Regolamento Dublino, il richiedente d'asilo la cui domanda è in corso d'esame, è stata ritirata o respinta e che si trova sul territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. c-e del Regolamento Dublino);

che, ai sensi dell'art. 29a cpv. 1 dell'ordinanza sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], l'UFM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal Regolamento Dublino;

che, se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato, l'UFM emana una decisione di non entrata nel merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1);

che se motivi umanitari lo giustificano, l'UFM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato (art. 29a cpv. 3 OAsi 1);

che, nella fattispecie, l'UFM non ha intravisto motivi per dover trattare direttamente la domanda d'asilo dell'interessata ai sensi del l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, bensì ha reso una decisione di non entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;

che il Tribunale ricorda che l'Austria e l'Italia hanno aderito - come la Svizzera - al Regolamento Dublino;

che, inoltre, visto il risultato EURODAC, l'UFM ha interpellato inizialmente l'Austria affinché prendesse in carico il richiedente l'asilo, secondo le modalità ed i termini previsti dal Regolamento Dublino;

che, a seguito della risposta delle autorità austriache, l'UFM ha presentato all'Italia la richiesta di riammissione del ricorrente in data 5 gennaio, rispettivamente 9 febbraio 2011 (cfr. A 15/6 e A 21/1);

che, con comunicazione del 9 febbraio 2011, l'Italia ha accettato espressamente il trasferimento dell'interessato ai sensi dell'art. 16 par 1 lett. c Regolamento Dublino (cfr. A 24/2);

che al richiedente è stata data la possibilità di esprimersi circa i risultati suesposti e l'intenzione della Svizzera di rinviarlo in Italia (A 25/3);

che dinanzi all'autorità inferiore, il ricorrente ha asserito sostanzialmente di non volere tornare in Italia poiché in detto Paese la sua vita sarebbe in pericolo, essendo stato picchiato da un clan di banditi, poiché sospettato di essere un informatore della polizia (cfr. A 26/4); che dette persone avrebbero dato fuoco alla sua stanza, costringendolo così a fuggire verso il nord dell'Italia; che, in questo luogo, egli sarebbe stato accolto e

minacciato con una pistola - dovendo peraltro trascorrere una notte in ospedale - da persone che gli avrebbero di nuovo ripetuto ed avvisato che doveva lasciare l'Italia; che, indirizzatosi alla polizia, gli sarebbe stato detto che nulla poteva essere fatto, poiché egli non conosceva l'identità e/o l'indirizzo delle persone che l'avrebbero aggredito e minacciato e non avrebbe riconosciuto nessuno sulle foto mostrategli dagli agenti di polizia; che, peraltro, egli avrebbe pure ricevuto un ordine di espulsione, segnatamente ordine di lasciare il territorio italiano entro un termine di 5 giorni e per un periodo di 10 anni (cfr. *ibid.*);

che, nell'atto di ricorso, l'insorgente ha rinviato a quanto già esposto in procedura di prima istanza, ribadendo peraltro di desiderare di poter vivere in pace e che, in caso di ritorno in Italia, egli non vivrebbe più di una settimana;

che codesto Tribunale osserva che, sulla base dei disposti del regolamento di Dublino illustrati poc'anzi, l'Italia è competente nel caso in disamina;

che, inoltre, giova ricordare che l'Italia, vincolata dall'Accordo d'associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30) e della CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato – responsabile dell'esame di una domanda d'asilo – è tenuto a condurre la procedura d'asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU (cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino);

che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni, in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33 Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;

che nel caso in disamina le dichiarazioni del richiedente si limitano a semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria consistenza;

che, a titolo abbondanziale e supponendo che le sue dichiarazioni corrispondano alla realtà, il ricorrente potrà rivolgersi, di nuovo se del

caso, alle autorità italiane per ottenere la protezione necessaria e far valere i propri diritti; che, peraltro, non si evince dagli atti che egli si sia realmente rivolto alle suddette autorità, come pure che queste abbiano rifiutato di volerlo proteggere;

che, pertanto e come detto, il ricorrente non ha fornito alcun indizio concreto secondo cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi internazionali precitati;

che, inoltre, non si evince neppure dagli atti che vi sarebbero trattamenti inumani o degradanti per ragioni mediche in caso di ritorno in Italia;

che alla luce di quanto precede il trasferimento verso l'Italia dell'interessato è lecito ed esigibile e non esistono neppure motivi umanitari giusta l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare al rinvio del ricorrente in detto Paese;

che pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino;

che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della domanda d'asilo dell'insorgente;

che, per di più, le autorità italiane hanno accettato di riaccoglierlo;

che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi;

che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza di eventuali impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E- 5644/2009 del 31 agosto 2010 consid. 10);

che, di conseguenza, il ricorso va respinto;

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);

che la pronuncia è quindi definitiva.

(Dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

**3.**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Vera Riberti

Data di spedizione: